

Pensioni transfrontaliere e residenza convenzionale tra Italia e Svizzera

Analisi dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11085/2025 e prospettive di coerenza applicativa



Alfonso Rivolta

Dottore Commercialista
e Revisore Legale
Group Head Wealth Solutions,
PKB Private Bank SA

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11085/2025.

L'Ordinanza n. 11085 del 6 marzo 2025 della Corte di Cassazione chiarisce due profili centrali dell'applicazione della CDI CH-ITA: la nozione di "residenza fiscale" e il valore probatorio delle attestazioni rilasciate dalle autorità cantonali elvetiche. La Corte adotta un approccio sostanziale, riconoscendo che la residenza convenzionale si fonda sul potenziale assoggettamento illimitato al sistema fiscale dello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo subito, e che l'attestazione non necessita di formule sacramentali se idonea a dimostrare tale condizione. L'Ordinanza segna un'evoluzione coerente con la giurisprudenza europea e con l'assetto federale svizzero, rafforzando la certezza applicativa per i pensionati italiani residenti in Svizzera. Tuttavia, il testo evidenzia anche la persistenza di un'asimmetria nel caso inverso, riguardante i pensionati svizzeri stabiliti in Italia, che sollecita un coordinamento bilaterale più stringente tra le due autorità fiscali.

alta capacità di spesa, contribuenti pregiati e "corteggiati" con vari regimi di favore anche da molti Stati europei, si colloca la disciplina delle pensioni erogate da uno Stato a soggetti residenti in un altro Stato.

La recente Ordinanza della Corte di Cassazione italiana n. 11085 del 6 marzo 2025 (di seguito: "l'Ordinanza") porta un contributo chiarificatore nel definire i confini dell'azione impositiva italiana sulle pensioni pagate da soggetti italiani a persone fisiche che hanno stabilito la loro residenza in Svizzera.

Preliminarmente, ancor prima di analizzare e commentare gli esiti dell'Ordinanza, si consenta all'autore di accennare al fatto che emerge distintamente, anche solo dalla lettura del testo, che già nel primo e nel secondo grado di giudizio presso le commissioni provinciale e regionale italiane competenti, i profili principali fossero già emersi chiaramente, con la sostanziale soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in entrambi i gradi di giudizio, di talché ci si chiede se nella terza decade del secolo ventunesimo l'Agenzia delle Entrate abbia (ancora) bisogno del terzo grado di giudizio per vedersi confermare in sede giurisprudenziale taluni principi che, per qualsiasi cultore del diritto tributario e, in particolare, delle CDI, sono assodati, basilari, e da decenni.

Ciò detto, l'Ordinanza valorizza la lettura sostanziale del requisito della "residenza" ai fini convenzionali e riconosce la validità probatoria di certificazioni rilasciate da autorità fiscali locali nell'ambito di un ordinamento caratterizzato dalla "ben nota" strutturazione cantonale, come sottolineato dalla Corte.

L'obiettivo del presente contributo è duplice: da un lato, offrire un'interpretazione del contenuto e delle motivazioni dell'Ordinanza, collocandola nel quadro normativo e giurisprudenziale richiamato nel testo della decisione stessa; dall'altro, ricostruire le implicazioni pratiche, con particolare riferimento al rischio di asimmetrie applicative (e delle possibili contromisure) quando la disciplina interna e la prassi amministrativa dell'altro Stato non convergono, fenomeno che può ostacolare la piena funzionalità del modello convenzionale.

I. Introduzione	100
II. I fatti e il percorso procedurale	101
III. Il quadro normativo e fondamento della controversia	101
IV. L'analisi della motivazione della Corte	101
V. La valutazione critica della ratio decidendi	102
VI. Il "caso inverso" e i rischi di asimmetria applicativa	102
VII. Considerazioni finali	103

I. Introduzione

La mobilità internazionale e l'intensificarsi dei rapporti economici transfrontalieri hanno vieppiù accentuato l'importanza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) e, al contempo, le difficoltà applicative che esse pongono.

Tra i profili più sensibili, negli ultimi anni di "competizione fiscale" legata, *inter alia*, alla ridomiciliazione dei pensionati ad

II. I fatti e il percorso procedurale

Il contribuente, cittadino italiano residente in Svizzera dal 1995, aveva chiesto il rimborso delle trattenute operate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sui ratei di pensione erogatigli negli anni 2009-2012 in applicazione dell'art. 18 della Convenzione contro la doppia imposizione tra Svizzera e Italia (CDI CH-ITA), che nel suo caso prevede tassazione esclusiva del Paese di residenza, ossia la Svizzera[1]. L'Amministrazione finanziaria italiana aveva respinto l'istanza di rimborso, ritenendo insufficienti le certificazioni prodotte ai sensi dell'art. 29 CDI CH-ITA[2], nel dettaglio eccependo che la documentazione prodotta dal contribuente non fosse quella richiesta dall'art. 29 par. 2, poiché era stata emessa da Uffici fiscali locali (segnatamente, l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino) e non, invece, da un'autorità statale centrale (per intenderci, l'Amministrazione federale delle contribuzioni [AFC]).

Di converso, le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano ritenuto provata la residenza e la conseguente tassazione esclusiva in Svizzera, riconoscendo il diritto al rimborso (ad eccezione dell'anno 2009, per tardività) a favore del contribuente e la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate.

La controversia è quindi giunta, su ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dinanzi alla Corte di Cassazione, che dopo aver rilevato l'assenza di precedenti specifici (tale circostanza aveva condotto la sesta sottosezione, con Ordinanza n. 16123/2021, a rimettere la causa alla sezione tributaria), ha affrontato la questione di diritto prospettata dall'Agenzia delle Entrate, incentrata sul vizio di motivazione della Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) dell'Abruzzo, giudice di secondo grado, nell'aver ritenuto idonee le certificazioni prodotte.

III. Il quadro normativo e fondamento della controversia

La controversia che ha dato luogo all'Ordinanza trae origine dall'interazione tra la normativa interna italiana e la CDI CH-ITA. Al centro del confronto giuridico si trovano: (i) la qualificazione del trattamento pensionistico erogato dall'INPS; (ii) la nozione di "residenza" ai fini convenzionali; e (iii) il valore probatorio delle attestazioni fiscali rilasciate da autorità cantonali svizzere al fine del rimborso delle ritenute d'imposta operate in Italia sul reddito da pensione erogato al contribuente.

L'Ordinanza richiama espressamente l'art. 29 CDI CH-ITA, che stabilisce, in combinato disposto con le norme interne, la necessità di una attestazione ufficiale dello Stato di residenza a corredo delle istanze restitutorie. Sul piano interno la posizione dell'Amministrazione finanziaria era fondata

[1] "Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato".

[2] Art. 29 CDI CH-ITA, citato testualmente nell'Ordinanza: "Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Le istanze di rimborso [...] devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione".

sull'esistenza di obblighi certificatori e probatori posti a tutela dell'applicabilità dei benefici convenzionali. Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate ha eccepito.

Il conflitto normativo, dunque, è essenzialmente di natura applicativa: da un lato, la finalità della CDI CH-ITA – è quella di evitare doppie imposizioni e individuare lo o gli Stato/i competente/i a tassare; dall'altro, vi è l'esigenza dell'Amministrazione di avere garanzie documentali idonee a certificare l'imposizione estera. Si inserisce, in tale quadro, la nozione di residenza convenzionale: l'Ordinanza richiama il principio per cui la residenza ai fini convenzionali va intesa come potenziale assoggettamento "in modo illimitato" nello Stato di residenza, e non quale funzione dell'effettività del prelievo operato (anche questo, principio basilare del Modello OCSE di Convenzione fiscale [M-OCSE] a cui è informata la CDI CH-ITA, sia pure con le specificità di cui *infra*).

IV. L'analisi della motivazione della Corte

La motivazione della Corte si sviluppa lungo alcune direttrici essenziali. In apertura viene chiarito che la residenza in Svizzera del contribuente non è più oggetto di contestazione: la Corte rileva infatti che "l'Amministrazione finanziaria non contesta più la residenza in Svizzera del contribuente, ed il dato deve pertanto ritenersi acclarato". Inoltre, è altresì dato per acclarato che il trattamento pensionistico corrisposto dall'INPS nel caso in questione debba qualificarsi come avente natura privatistica (rientrando dunque nel campo di applicazione del citato art. 18 CDI CH-ITA), poiché non rientra in alcune delle casistiche previste dall'art. 19 CDI CH-ITA (cd. "pensioni pubbliche")[3], con la conseguenza che tale reddito – per lo schema convenzionale – sia imponibile esclusivamente nello Stato di residenza del percettore. Escludere che il reddito in questione potesse rientrare nel campo di applicazione dell'art. 19 CDI CH-ITA serve a chiarire che il diritto a tassare sia interamente nella potestà del Paese di residenza.

In secondo luogo, la Corte respinge la contestazione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui il contribuente non avrebbe dimostrato la reale sottoposizione a tassazione svizzera delle somme corrisposte dall'INPS, riaffermando un principio più generale già accolto dalla giurisprudenza di legittimità e coerente con gli orientamenti europei[4]: la nozione di "residenza" ai fini convenzionali deve essere intesa "nel senso di potenziale

[3] Art. 19 CDI CH-ITA: "1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni. 2. Ai fini del presente articolo l'espressione «persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico» designa: a. per quanto riguarda l'Italia: (1) le Ferrovie dello Stato (FF.SS.); (2) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.); (3) l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); (4) l'Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE); b. per quanto riguarda la Svizzera: (1) le Ferrovie federali svizzere (FFS); (2) l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT); (3) l'Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST). Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta lista in base ad accordo tra le competenti autorità dei due Stati contraenti".

[4] Cass. sez. V, 17 aprile 2019, n. 10706; Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-540/07, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, del 19 novembre 2009.

assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito". L'enfasi, dunque, non ricade sul *quantum* del prelievo effettivo, ma sulla possibilità giuridica che il soggetto sia tassato in modo illimitato secondo il sistema interno dello Stato di residenza. Anche in questo caso, trattasi di un principio ben noto e coerente, tra l'altro, con il M-OCSE. Da capire, come si accennerà *infra*, se sia coerente con la CDI CH-ITA.

Il Collegio passa quindi a esaminare la questione dell'attestazione prodotta: come detto, l'Amministrazione sosteneva che, alla luce dell'art. 29 par. 2 CDI CH-ITA, fosse necessaria un'attestazione formale dello Stato estero che certificasse puntualmente le condizioni per l'applicazione dei benefici convenzionali. La Cassazione, richiamando Cass. sez. V, 6 novembre 2023, n. 30779, ribadisce però che "l'attestazione non deve contenere espressioni sacramentali, o espliciti riferimenti alla Convenzione, essendo sufficiente che risulti attestato l'assoggettamento del reddito e del patrimonio alla tassazione svizzera". Questo passaggio sposta l'asse interpretativo dalla forma alla sostanza, valorizzando la concreta dimostrazione della soggezione fiscale all'estero rispetto alla rigidità documentale invocata dall'Amministrazione.

Un ulteriore profilo riguarda la provenienza dell'attestazione. La Corte considera infatti irrilevante che l'attestazione sia stata rilasciata da un'autorità fiscale locale, tenendo conto della "ben nota strutturazione cantonale dello Stato svizzero". Pare, si consenta, quasi un richiamo a basilari nozioni di geografia. In altri termini, l'Ordinanza riconosce che, in un sistema federale come quello svizzero, gli uffici cantonali o circondariali sono parte integrante dell'organizzazione fiscale statale, sicché i certificati da essi emessi possono soddisfare le esigenze probatorie richieste dalle CDI.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso dell'Amministrazione finanziaria viene ritenuto infondato e ne viene disposto il rigetto.

V. La valutazione critica della ratio decidendi

La lettura della Corte privilegia la funzione sostanziale della CDI CH-ITA: evitarne un'applicazione meramente formale che, per l'eccesso di rigidità probatoria, finirebbe per vanificare la finalità di eliminare la doppia imposizione. L'orientamento è coerente con un'interpretazione teleologica del diritto internazionale tributario, che tende a ricondurre l'applicazione della norma convenzionale ai risultati sostanziali perseguiti (prevenzione della doppia imposizione, promozione della certezza del contribuente, razionalizzazione dell'allocatione della potestà impositiva).

Sul piano probatorio, la decisione merita apprezzamento in quanto riconosce l'adeguatezza di strumenti certificatori non necessariamente "centrali", purché idonei a documentare la soggezione fiscale. Tale approccio è funzionale a ridurre l'onere probatorio del contribuente e a riconoscere la realtà organizzativa degli ordinamenti federali.

Un ulteriore elemento di interesse è la riaffermazione che la nozione di residenza convenzionale deve essere letta alla

luce del principio del "potenziale assoggettamento illimitato". Questo criterio è utile perché evita di subordinare il riconoscimento del trattamento convenzionale all'effettivo prelievo, che può essere influenzato da fattori contingenti.

Tuttavia, la teoria del potenziale assoggettamento può anche generare incertezze quando si confronta con situazioni in cui lo Stato di residenza applica regimi sostitutivi o agevolativi che riducono la tassazione effettiva: il problema si sposta dalla prova della residenza alla valutazione della compatibilità di tali regimi con la nozione di "imposizione illimitata".

VI. Il "caso inverso" e i rischi di asimmetria applicativa

Se l'Ordinanza interviene sul versante italiano, il quadro si complica – e si ribalta – quando si considerano le fattispecie inverse, nelle quali è la Svizzera a dover riconoscere l'Italia quale Stato di residenza ai fini convenzionali.

È il caso, oggi di grande attualità e crescente rilevanza applicativa, dei soggetti che, dopo aver maturato una pensione AVS (primo pilastro) o LPP (secondo pilastro) in Svizzera, trasferiscono la propria residenza in Italia e beneficiano del regime di imposizione sostitutiva del 5% previsto dalla normativa italiana^[5]. Come illustrato in termini chiari dalla dottrina^[6], l'introduzione e la progressiva estensione di tale regime (fino a ricomprendere anche le prestazioni non incassate tramite intermediari italiani) sta producendo effetti inattesi nell'applicazione della CDI CH-ITA.

La logica italiana è, almeno in astratto, lineare: l'imposta sostitutiva del 5% assorbe ogni altra imposizione sul reddito pensionistico estero, con conseguente assoggettamento illimitato del contribuente al sistema tributario italiano. In altri termini, lo Stato della residenza – l'Italia – rivendica l'esclusiva potestà impositiva ai sensi della CDI CH-ITA, con correlativo obbligo, in capo allo Stato della fonte, di esenzione (o rimborso integrale) dell'imposta trattenuta in Svizzera.

Tuttavia, come evidenziato dalla citata dottrina, nella prassi applicativa degli Uffici cantonali, in particolare del Canton Ticino nel caso di liquidazione in capitale del secondo pilastro svizzero, si registra un orientamento non sempre conforme a questa impostazione. Talvolta, infatti, le autorità fiscali svizzere hanno negato il rimborso delle ritenute svizzere in forza del favore della tassazione sostitutiva italiana al 5% in luogo della più pesante tassazione ordinaria ad aliquote progressive dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) italiana,

[5] In base alla vigente normativa interna italiana, il comma 1-ter dell'art. 76 della Legge (L.) n. 413/1991 (introdotto con l'art. 1, comma 77, L. n. 197/2022) estende l'applicazione dell'imposizione sostitutiva con aliquota del 5% di cui ai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo di Legge alle "somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani".

[6] MARCO CALCAGNO, La tassazione delle pensioni svizzere percepite da soggetti residenti in Italia, in: NF 11/2024, pp. 636-640.

non riconoscendo lo *status* di “residente convenzionale” al contribuente che, pur avendo trasferito la propria residenza anagrafica in Italia, risulti assoggettato a un regime sostitutivo che comprime drasticamente – nei fatti – l'imposizione personale. Anche se all'autore del presente contributo non sono note le motivazioni giuridiche sottostanti, tale scelta potrebbe forse essere suffragata dal testo dell'art. 4 par. 5 lett. b CDI CH-ITA, secondo cui “*non è considerata residente di uno Stato contraente, ai sensi del presente articolo [...] una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente*”.

Il nodo è evidente: laddove l'assoggettamento in Italia non fosse percepito come effettivo o ordinario, le autorità svizzere riterrebbero che non si possa configurare il “potenziale assoggettamento illimitato” richiesto dal M-OCSE e ripreso, in senso sostanziale, anche dall'Ordinanza. Il contribuente, divenuto residente fiscale in Italia, sarebbe dunque esposto, per effetto della legislazione “di favore” italiana, al rischio concreto che la Svizzera non consideri sufficiente l'assoggettamento al 5% per qualificare la persona come residente in Italia ai fini CDI CH-ITA, non riconoscendo così la conseguente esclusività impositiva italiana prevista dalla CDI CH-ITA all'art. 18.

Ci troviamo, dunque, di fronte a una situazione asimmetrica. Da un lato l'Italia, come risulta dall'Ordinanza, ribadisce il concetto del “*potenziale assoggettamento illimitato*”, a prescindere dalla tassazione effettiva, che nel caso di specie il contribuente non avrebbe neppure dimostrato; dall'altro la Svizzera, sulla base della citata norma convenzionale (art. 4 CDI CH-ITA), potrebbe ritenere il livello di tassazione del 5% comunque non sufficiente a “concedere” lo *status* di residente fiscale italiano a un contribuente tassato in tal guisa proprio in ragione della fonte svizzera dei redditi pensionistici (essendo le pensioni di fonte italiana tassate in Italia ad IRPEF ordinaria). L'ironia, o meglio la contraddizione sistemica, è facile da cogliere. Mentre l'Ordinanza assume come criterio dirimente la potenzialità dell'assoggettamento illimitato, a prescindere dall'entità del prelievo effettivo, l'Autorità fiscale svizzera tende, nel senso opposto, a valorizzare proprio l'assenza di un prelievo ordinario pieno quale argomento per negare il riconoscimento della residenza convenzionale italiana. Il paradosso è tanto più evidente laddove si osservi che l'Ordinanza legittima attestazioni cantonali svizzere anche prive di riferimenti espliciti alla CDI CH-ITA, mentre la Svizzera, nel caso inverso, pretenderebbe attestazioni italiane che indichino un'imposizione ordinaria e non agevolata.

Le implicazioni sistemiche non sono trascurabili e richiederebbero un allineamento della prassi dai due lati della frontiera. Se, da un lato, si può presumere che la Cassazione, nell'Ordinanza in commento, non abbia sollevato il punto dell'effettiva tassazione svizzera per l'assenza di un regime di tassazione favorevole in Svizzera relativo alle pensioni di fonte estera (leggasi, italiana), dal che deriva che il contribuente residente in Svizzera abbia ottenuto, grazie all'orientamento della Corte italiana, il riconoscimento dei benefici convenzionali; dall'altro il contribuente residente in Italia potrebbe vedersi negare lo

stesso riconoscimento sul versante opposto, con l'effetto di subire un doppio prelievo (quello svizzero alla fonte e quello sostitutivo italiano), oppure di dover intraprendere complesse azioni di rimborso con esiti incerti.

Si apre così una questione che trascende il singolo caso: se la nozione di “residenza” ai fini convenzionali fosse intesa in senso sostanziale o potenziale in Italia, lo stesso criterio dovrebbe valere in Svizzera. Diversamente, il rischio è quello di un'asimmetria applicativa che mina la certezza giuridica che dovrebbe garantire un'applicazione simmetrica della Convenzione bilaterale in essere tra i due Paesi. La discrepanza non è solo teorica, ma si traduce in un rischio di contenzioso crescente e in tensioni interpretative che richiederebbero un coordinamento più solido, eventualmente anche sul piano pattizio o attraverso chiarimenti congiunti delle autorità competenti.

VII. Considerazioni finali

L'Ordinanza si inserisce in un filone ormai consolidato, ma compie un passo ulteriore di chiarificazione su due fronti centrali: la nozione convenzionale di residenza e il valore probatorio delle attestazioni rilasciate dalle autorità svizzere. L'affermazione secondo cui la prova della residenza non richiede formule sacramentali, né il coinvolgimento necessario dell'autorità federale, contribuisce a superare prassi amministrative italiane che, in passato, avevano generato contenziosi fondati su formalismi documentali piuttosto che sulla sostanza giuridica della soggezione fiscale.

L'accento posto sull'“assoggettamento potenziale e illimitato”, indipendentemente dall'effettivo livello di prelievo, è particolarmente significativo perché riprende un orientamento sia interno sia euro-unitario, impedendo che regimi agevolati, esenzioni parziali o assenze di effettivo prelievo possano essere utilizzati come argomento per negare lo *status* di residente ai fini convenzionali. Questo principio, applicato alla realtà svizzera, si aggiunge alla legittimazione della rilevanza delle certificazioni cantonali o comunali, in coerenza con l'assetto istituzionale di uno Stato federale.

Sul piano applicativo, l'Ordinanza fornisce un quadro chiaro ai pensionati italiani trasferiti in Svizzera, i quali possono oggi far valere con maggiore forza l'imponibilità esclusiva nello Stato di residenza. Restano, invece, aperte – e anzi emergono con maggiore evidenza – le frizioni nel caso inverso, ossia quando il beneficiario risiede in Italia e percepisce trattamenti previdenziali di fonte svizzera. In questo scenario, la prassi svizzera sull'assoggettamento illimitato può entrare in rotta di collisione con i regimi sostitutivi italiani (in particolare quello del 5%), con il risultato di una possibile duplicazione di imposta.

L'Ordinanza mette così in luce, indirettamente, un nodo sistemico: il rischio di asimmetrie interpretative aumenta e può essere governato, se non dalla giurisprudenza, come pare probabile accadrà nel caso “inverso” rispetto a quello dell'Ordinanza, solo attraverso un adattamento legislativo nazionale o un chiarimento in sede bilaterale. In assenza di tali interventi, potranno continuare ad emergere casi disallineati, con effetti pratici diversi a seconda del senso del flusso pensionistico.

In prospettiva, l'Ordinanza rappresenta un punto fermo per la tutela dei contribuenti residenti all'estero, ma, al contempo, costituisce un banco di prova per misurare la tenuta delle convenzioni quando l'autonomia fiscale interna introduce discipline speciali che riducono l'area dell'imposizione ordinaria. Il tema, quindi, non si esaurisce con il caso deciso, ma rimane aperto sul piano bilaterale e sistematico.